

## SVILUPPO ECONOMICO

---

## Regione Friuli-Venezia Giulia

**Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, recante “Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo”.**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2011**

(Idrocarburi - Contributi per l’acquisto di benzina e gasolio in favore di persone fisiche residenti nella Regione e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS” - Lamentata indiretta riduzione dell’accisa gravante sui carburanti nonché differenziazione della tassazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della regione Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione della Direttiva 2003/96/CE e, conseguentemente, dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo alla norma regionale che istituisce un sistema di contributi per l’acquisto di benzina e gasolio in favore di persone fisiche residenti nella Regione e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il rimborso al consumatore di una quota del “prezzo” del carburante, previsto dalla legge regionale non influisce sull’ammontare della tassazione assolta dai soggetti passivi dell’accisa e pertanto non lede le disposizioni comunitarie di armonizzazione dei livelli di tassazione. L’accisa, infatti, è esigibile e assolta al momento dell’immissione in consumo, che non coincide con il momento dell’erogazione al consumatore, ma con quello in cui, nelle varie fasi della fabbricazione, commercializzazione o importazione, i produttori o i titolari di deposito fiscale o comunque i destinatari registrati producono o ricevono il carburante. Poiché il contributo regionale introdotto dalla disposizione censurata è corrisposto direttamente dalla Camera di commercio al gestore del distributore e non più al fornitore di questi, non è configurabile alcun rimborso dell’accisa già assolta.

Non sussiste, quindi, la violazione della direttiva invocata, che peraltro non contiene alcuna norma volta ad impedire una differenziazione su base regionale del “prezzo” dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti.

Nella ricognizione dei limiti derivanti dall’armonizzazione europea, è necessario tenere presente che il contributo introdotto dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia si iscrive nell’ambito di un riparto costituzionale di competenze in cui alla Regione è attribuito un certo grado di autonomia finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 49 dello Statuto speciale approvato con l. cost. n. 1/1963. L’ordinamento comunitario, rispettato nel minimo della tassazione armonizzata, non ha inteso incidere su tale autonomia, salvi comunque i profili di potenziale distorsione del mercato che un simile assetto potrebbe in concreto determinare.

**(a cura di Nicoletta Galluccio)**